REGOLAMENTO (CEE) N. 1596/86 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 1986

che fissa i prezzi da prendere in considerazione per il calcolo del valore dei prodotti agricoli giacenti all'intervento in Spagna e in Portogallo il 1° marzo 1986 nel conto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione « garanzia » (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1334/86 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3247/81 del Consiglio (3) prevede dei conti per ciascun prodotto per il quale è stato fissato un prezzo d'intervento e che il valore dei prodotti acquistati durante l'anno corrisponda ai prezzi d'intervento definiti nei vari regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati ;

considerando che per le spese da registrare in Spagna e in Portogallo il finanziamento delle spese inizia il 1° marzo 1986 a norma dell'articolo 394 dell'atto di adesione ; che è opportuno determinare il valore dei prodotti agricoli giacenti all'intervento pubblico in Spagna ; che a tal uopo occorre prendere in considerazione, ispirandosi al principio di cui all'articolo 68 dell'atto di adesione, i prezzi d'intervento validi in tale paese alla suddetta data ;

considerando che per il Portogallo, conformemente al regime transitorio per tappe previsto dall'atto di adesione, una regolamentazione analoga è imposta attualmente solo per il settore dell'olio d'oliva ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Al fine di stabilire inizialmente il conto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78 da parte degli organismi d'intervento in Spagna e in Portogallo, il valore delle scorte che rientrano nel finanziamento comunitario, da iscrivere nella linea 2 della tabella A nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3184/83 della Commissione (4), è calcolato per ciascun prodotto in questione moltiplicando il quantitativo delle scorte normali giacenti all'intervento pubblico per il prezzo d'intervento fissato per questo prodotto in applicazione degli articoli 68 primo comma e 236 primo comma dell'atto di adesione e valido il 1° marzo 1986. L'elenco dei prezzi d'intervento da prendere in considerazione figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra invigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
(2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 18.
(3) GU n. L 327 del 14. 11. 1981, pag. 1.
(4) GU n. L 320 del 17. 11. 1983, pag. 1.

ALLEGATO

Elenco dei prezzi d'intervento da prendere in considerazione per il calcolo del valore dei prodotti agricoli giacenti all'intervento in Spagna e in Portogallo il 1° marzo 1986 nel conto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78

(per tonnellata)

Prodotti	Spagna (Pesetas) (1)	Portogallo (Escudos) (1)
Frumento tenero (2)	27 350	—
Orzo (2)	26 034	—
Segala (2)	26 718	—
Frumento duro (2)	32 792	—
Olio d'oliva (3)	195 031	306 048
Carni bovine in carcassa (4)	340 118	—

(1) I tassi di conversione applicati sono quelli che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 505/86 del 25. 2. 1986 (GU n. L 51 del 28. 2. 1986, pag. 1).

(2) Prezzo d'intervento fissato nel regolamento (CEE) n. 451/86 del 25. 2. 1986 (GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 1).

(3) Prezzo d'intervento fissato nel regolamento (CEE) n. 453/86 del 25. 2. 1986 (GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 5).

(4) Prezzo d'intervento fissato nel regolamento (CEE) n. 464/86 del 25. 2. 1986 (GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 19), tenuto conto dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1883/78.